

DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2023
500/2023/R/IDR

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, E CONSEGUENTE SOSTITUZIONE, DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 476/2023/R/IDR, RECANTE "APPLICAZIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQSII) PER LE ANNUALITÀ 2020-2021. RISULTATI FINALI"

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1270^a riunione del 31 ottobre 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione 22 febbraio 2022, 69/2022/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)" (di seguito: deliberazione 69/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 734/2022/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo

incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII), avviato con deliberazione 69/2022/R/IDR” (di seguito: deliberazione 734/2022/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 476/2023/R/IDR, avente ad oggetto “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 476/2023/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 18 febbraio 2020, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019”;
- il Comunicato dell’Autorità 8 febbraio 2021, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2020”;
- il Comunicato dell’Autorità 1° febbraio 2022, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2021”;
- le comunicazioni degli esiti delle verifiche di ammissibilità svolte nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII), inviate dall’Autorità a partire dal 15 febbraio 2023;
- le informazioni trasmesse da Enti di governo dell’ambito e gestori in risposta alle comunicazioni di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l’altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: - MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- più dettagliatamente, le modalità con cui è disciplinato il citato meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, articolazione della graduatoria, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, nell’ambito del Titolo XIII della RQSII, rispetto a tre Stadi di valutazione, di seguito riportati:
 - *Stadio I*, caratterizzato da un *livello base* di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A (cui è associato l’obiettivo di mantenimento) per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio II*, caratterizzato da un *livello base* di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza della Classe B e della Classe C, individuate per ciascun macro-indicatore;

- *Stadio III*, caratterizzato da un *livello di eccellenza* di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A; in tale *Stadio*, l'attribuzione dei punteggi al fine dell'elaborazione della graduatoria da parte dell'Autorità e dell'eventuale applicazione dei fattori premiali avviene attraverso l'impiego del metodo *TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)*, secondo i criteri fissati dall'articolo 95 della RQSII;
- alcuni dei parametri individuati dall'Autorità per la quantificazione e la valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi dell'articolo 96 della RQSII, dipendono, tra l'altro, dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno *Stadio*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 69/2022/R/IDR, l'Autorità ha avviato il procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato di cui al Titolo XIII della RQSII;
- i dati per l'applicazione del menzionato meccanismo sono stati acquisiti dall'Autorità attraverso la "Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato" relativa all'anno 2019 e quella relativa all'anno 2021, secondo le modalità declinate rispettivamente nel Comunicato 18 febbraio 2020 e nel Comunicato 1 febbraio 2022, richiedendo, tra le altre, le informazioni circa i valori assunti dai macro-indicatori MC1 e MC2 nell'anno base 2018 e nell'anno 2021, utili alla valutazione cumulativa biennale del raggiungimento degli obiettivi relativi al 2020 e al 2021;
- gli esiti preliminari delle verifiche compiute nell'ambito del procedimento in parola sono stati illustrati nella Nota metodologica di cui all'Allegato A alla deliberazione 734/2022/R/IDR;
- le prime risultanze delle attività istruttorie sono state, inoltre, oggetto di successive comunicazioni individuali, volte a rendere edotte - nei casi in cui siano emerse criticità - le gestioni e i pertinenti Enti di governo dell'ambito degli esiti delle verifiche svolte, al fine di consentire i necessari approfondimenti;
- con la deliberazione 476/2023/R/IDR, in esito alla valutazione cumulata del raggiungimento degli obiettivi di qualità contrattuale definiti per ciascuna gestione per il biennio 2020-2021, l'Autorità ha:
 - provveduto ad esplicitare gli esiti, in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante, nell'Allegato A al citato provvedimento;
 - proceduto nei termini di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, in particolare:
 - all'assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*;
 - all'elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi per lo *Stadio III*.

CONSIDERATO CHE:

- immediatamente dopo la pubblicazione della deliberazione 476/2023/R/IDR, sono stati riscontrati, con riguardo a taluni operatori, errori materiali nel calcolo dei valori dei premi e delle penalità loro attribuite, riconducibili a problemi dei sistemi informatici nell'attività di estrazione delle informazioni ricevute in riscontro alle comunicazioni di risultanze istruttorie trasmesse dall'Autorità, nonché nell'attività di estrazione dei valori di alcune delle variabili rilevanti ai fini della quantificazione dei premi e delle penalità;
- i suddetti errori materiali, pur interessando un numero esiguo di gestioni, hanno però effetti (sebbene di lieve entità) anche sulla quantificazione dei premi e delle penalità degli altri soggetti ammessi al meccanismo incentivante, ai sensi dell'articolo 96 RQSII.

RITENUTO CHE:

- sia necessario rettificare gli errori materiali richiamati in precedenza, e conseguentemente ricalcolare i valori dei premi e delle penalità degli altri soggetti;
- sia a tal fine necessario correggere l'Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/IDR, sostituendolo integralmente

DELIBERA

1. di correggere l'Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/IDR, sostituendolo integralmente;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti di governo dell'ambito e ai gestori di cui all'Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/IDR, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla quale è dato mandato per i seguiti di competenza, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all'Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/IDR, come sostituito ad opera delle disposizioni recate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini